



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

info@comune.capaccio.sa.it

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 150 DEL 26.04.2011

Oggetto: Delibera di C.C. n. 5/2011-Parcheggi comunali Art. 7, comma 1, lettera f) del D.Lgs n. 285/92- Nuovo Codice della Strada- Affidamento in concessione della gestione del servizio dei parcheggi pubblici comunali.

L'anno duemilaundici il giorno **ventisei** del mese di **aprile**, alle ore **12.00** con la continuazione, nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza **Marino Pasquale**, nella sua qualità di Sindaco.

			Presenti	Assenti
1	Tarallo Lorenzo Gerardo	Vice – Sindaco	SI	
2	Agresti Giuseppe	Assessore	SI	
3	Buccella Rosario	Assessore	SI	
4	Nacarlo Salvatore	Assessore	SI	

Assiste il **Segretario Generale Dott. Andrea D'Amore**, incaricato della redazione del verbale. .

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Delibera di C.C. n. 5/2011 - Parcheggi comunali. Art. 7, comma 1, lettera f), del D.Lgs. n. 285/92 – Nuovo Codice della Strada – **Affidamento in concessione della gestione del servizio dei parcheggi pubblici comunali.**

PREMESSO

- Che il Comune di Capaccio è dotato del “Regolamento per l’uso dei Parcheggi pubblici non custoditi” approvato con deliberazione di C.C. n. 36 del 19/04/2005;
- Che con deliberazione di C.C. n. 5 del 14/02/2011 l’Amministrazione comunale ha stabilito di esternalizzare il Servizio Parcheggi nelle aree del territorio comunale di Capaccio Scalo e Paestum come da relative planimetrie allegate;
- Che con la medesima deliberazione conciliare si approvava il Piano economico – finanziario per la gestione dei parcheggi nelle suddette zone del territorio comunale;
- Che con la medesima deliberazione, altresì, si apportavano delle modifiche al Regolamento dei Parcheggi approvato con deliberazione di C.C. n. 36 del 19/04/2005, il cui testo modificato è allegato alla deliberazione di C.C. n. 5 del 14/02/2011;
- Che con Deliberazione di G.C. n. 254 del 09/06/2010 integrata dalla Delibera di G.C. n. 389 del 20/09/2010 si delimitavano i Centri Abitati ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.Lgs. 285/92 e ss.mm.ii.;

VISTO l’Art. 7, comma 1, lettera f), del D.Lgs. n. 285/92 – Nuovo Codice della Strada – che recita:

“1. Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco, f) stabilire, previa deliberazione della giunta, aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe in conformità alle direttive del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le aree urbane;”;

VISTO, altresì, l’Art. 7, comma 8, del D.Lgs. n. 285/92 – Nuovo Codice della Strada – che recita:

*“8. Qualora il comune assuma l'esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo **dia in concessione** ovvero disponga l'installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta di cui al comma 1, lettera f), su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta. Tale obbligo non sussiste per le zone definite a norma dell'art. 3 «area pedonale» e «zona a traffico limitato», nonché per quelle definite «A» dall'art. 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, e in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico.”;*

